

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Martedì, 30 luglio 2019**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2019, n. 71.

**Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.** (19G00078) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2019.**

**Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.** (19A04887). .... Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

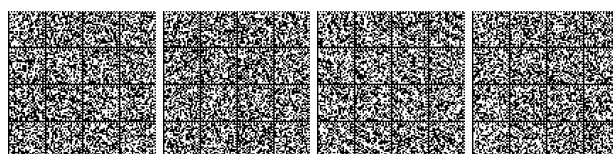
**Ministero  
dello sviluppo economico**

**DECRETO 6 giugno 2019.**

**Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.** (19A04892) . Pag. 6

**DECRETO 5 luglio 2019.**

**Scioglimento della «Le Scuderie società cooperativa», in Carpineti e nomina del commissario liquidatore.** (19A04889)..... Pag. 7



DECRETO 11 luglio 2019.

**Liquidazione coatta amministrativa de «Le Crociate soc. coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (19A04888) ..... Pag. 7

DECRETO 11 luglio 2019.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Planet società cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio e nomina del commissario liquidatore.** (19A04890) ..... Pag. 8

DECRETO 11 luglio 2019.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Global Services - società cooperativa Srl» in breve «Global Services Srl», in Spinea e nomina del commissario liquidatore.** (19A04891) ..... Pag. 9

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 15 luglio 2019.

**Rettifica della determina n. 917/2019 del 4 giugno 2019, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Nuwiq». (Determina n. 1183/2019).** (19A04880) ..... Pag. 10

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina ESPL»** (19A04882) ..... Pag. 11

### Istituto nazionale di statistica

**Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).** (19A04894) .. Pag. 12

### Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

**Rilascio di exequatur** (19A04893) ..... Pag. 14

### Ministero dell'interno

**Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Sant'Arpino.** (19A04883) .. Pag. 14

**Classificazione di un prodotto esplosivo** (19A04884) ..... Pag. 14

**Classificazione di un prodotto esplosivo** (19A04885) ..... Pag. 14

### Ministero della salute

**Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche** (19A04907) ..... Pag. 15

**Determinazione della composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.** (19A04908) ..... Pag. 15

**Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.** (19A04909) .. Pag. 15

**Determinazione della composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.** (19A04910) ..... Pag. 15

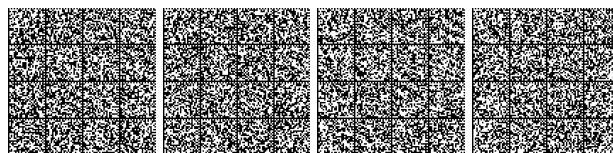
### Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

**Comunicato di rettifica relativo alle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».** (19A04886) ..... Pag. 16

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

### Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

**Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»** (19A04857)



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2019, n. 71.

**Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*

1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:

*a)* imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;

*b)* imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

*c)* altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio»;

*b)* al comma 3, primo periodo, le parole: «l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1615):

Presentato dall'on. Bernardo MARINO (M5S) il 20 febbraio 2019.

Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente il 12 marzo 2019, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio, tesoro e programmazione), X (attività produttive, commercio e turismo), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 19 e 27 marzo 2019; il 3 aprile 2019.

Nuovamente assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede legislativa il 17 aprile 2019.

Esaminato dalla IX commissione in sede legislativa ed approvato il 17 aprile 2019.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1251):

Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede redigente l'8 maggio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 10ª (industria), 14ª (Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione in sede redigente il 4 e 12 giugno 2019.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante il 28 giugno 2019.

Esaminato dalla 8ª commissione in sede deliberante ed approvato il 2 luglio 2019.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2017, n. 196, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (*Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse*). — 1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa,



sia a bordo che nelle stazioni, le amministrazioni di cui al comma 2 procedono alla previa pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:*

*a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura nazionale e le linee ad essa interconnesse;*

*b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;*

*c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio.*

2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero candidarsi alla gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse ne fanno domanda:

*a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;*

*b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.*

3. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle

corse, il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico nonché le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato alla presentazione della candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni dalla ricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.

4. Alle procedure di affidamento di cui al presente articolo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 2 di procedere ad affidamenti diretti per le attività connesse al servizio di trasporto turistico in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. Le procedure di cui al presente articolo sono esperite esclusivamente per via telematica.»

**19G00078**

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2019.

**Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

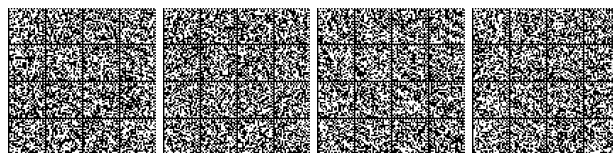
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalità ad esso

referibili, nonché le modalità di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» ed in particolare l'art. 1, comma 806, con cui si dispone che «Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 179, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento»;

Visto altresì l'art. 1, comma 807 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale «Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel ri-



spetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24»;

Visto, inoltre, il successivo art. 1, comma 808 della legge n. 145 del 2018, secondo il quale «Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 ed 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti»;

Visto, infine, l'art. 1, comma 809 della legge n. 145 del 2018, in base al quale «Agli oneri derivanti dai commi 806 a 808 si provvede: a) quanto 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4 milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 26 ottobre 2016, n. 198; b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2020»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, recante «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108» ed, in particolare, l'art. 2 nel quale è definito il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica articolato su tutto il territorio nazionale in punti vendita esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, e non esclusivi, che possono vendere alle condizioni stabilite dal medesimo decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed, in particolare, l'art. 17 che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti di imposta da in-

dicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 18 dicembre 2013, agli aiuti *de minimis*;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Decreta:

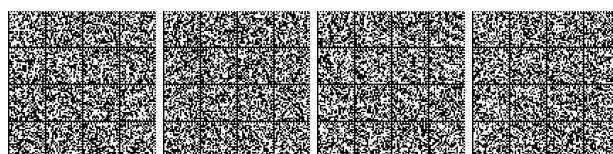
Art. 1.

#### *Oggetto e categorie di beneficiari*

1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 806 a 808, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei soggetti di seguito indicati:

a) esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

b) esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, «cosiddetti punti vendita non esclusivi», a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.



## Art. 2.

*Requisiti*

1. Sono requisiti di ammissione al beneficio di cui all'art. 1, comma 1:

a) la sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello spazio economico europeo;

b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;

c) l'indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice di classificazione ATECO 47.62.10 di cui al registro delle imprese;

d) l'indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici di classificazione ATECO, di cui al registro delle imprese:

1) rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);

2) rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);

3) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3);

4) strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);

5) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61).

## Art. 3.

*Parametri di calcolo del credito d'imposta*

1. Per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d'imposta di cui all'art. 1 è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

a) imposta municipale unica - IMU;

b) tassa per i servizi indivisibili - TASI;

c) canone per l'occupazione di suolo pubblico - COSAP;

d) tassa sui rifiuti - TARI;

e) spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

2. Per gli esercenti le attività di cui all'art. 1, lettera b) del presente decreto, il credito di imposta è parametrato alle medesime voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando

per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

3. Il credito d'imposta, stabilito per ciascun esercente nella misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

## Art. 4.

*Accesso al credito d'imposta*

1. Gli esercenti che intendono accedere al beneficio presentano apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ognuna delle voci di spesa indicate all'art. 3, comma 1 del presente decreto, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta, e con la quale l'impresa attesti qualsiasi aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

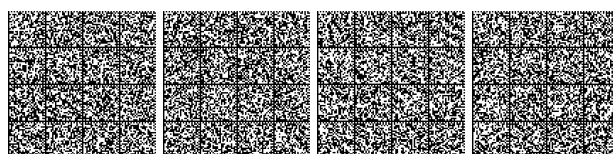
3. Per i punti vendita esclusivi di cui alla lettera a) dell'art. 1, che espongano le spese, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sostenute per la locazione del locale in cui è esercitata la vendita, alla domanda di cui al comma 1 dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 2, un'apposita certificazione, rilasciata dal comune nel cui territorio si svolge l'attività del richiedente, attestante l'inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale.

4. Per i punti vendita non esclusivi di cui alla lettera b) dell'art. 1, alla domanda di cui al comma 1 dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 2 e alla certificazione di cui al comma 3, una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il rapporto secondo le regole di cui all'art. 3, comma 2.

## Art. 5.

*Riconoscimento del credito d'imposta*

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio



dei ministri provvede a formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito medesimo, con il relativo importo spettante a ciascuno nei limiti di cui all'art. 3, comma 3. Tale elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e immediatamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Contestualmente, il suddetto elenco è trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 7, comma 4.

2. Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso l'elenco di cui al comma 1 è formato tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.

#### Art. 6.

##### *Utilizzo del credito d'imposta*

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5, comma 1.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso con il provvedimento di cui all'art. 5, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.

#### Art. 7.

##### *Cause di revoca e di recupero del credito*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca o alla rideterminazione del credito di imposta.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'edi-

toria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.

3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede in forza dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241 e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito di imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni finali*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo previsto dall'art. 1, comma 806 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, le relative risorse sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» per le regolarizzazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta concessi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2019

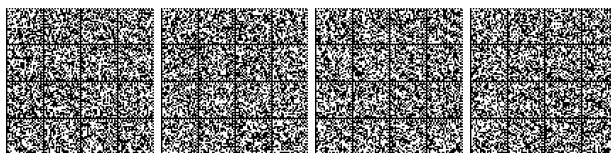
p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
CRIMI

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari  
esteri e della cooperazione internazionale Reg.ne succ. n. 1358.

19A04887



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 giugno 2019.

**Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che introduce nel citato decreto-legge n. 189 del 2016 l'art. 20-bis, recante «Interventi volti alla ripresa economica»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2017, recante i criteri, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dal citato art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Considerato che i vice commissari di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali è affidata la gestione dell'intervento disciplinato dal decreto interministeriale 11 agosto 2017, con comunicazione del

30 maggio 2018 hanno rappresentato criticità nell'applicazione del suddetto intervento, richiedendo modifiche al decreto interministeriale 11 agosto 2017 al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento pubblico;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare una migliore attuazione della misura, nonché il massimo perseguimento degli obiettivi di ripresa economica fissati dal citato art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, apportare modifiche alla disciplina recata dal decreto interministeriale 11 agosto 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2017 richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4:

1) al comma 1, le parole: «negli esercizi 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi»;

2) al comma 2, le parole: «del 30 per cento» sono soppresse;

3) al comma 5, le parole: «negli esercizi 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui al comma 1»;

b) all'art. 5, comma 2, lettera a), le parole: «del 30 per cento» sono soppresse;

c) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Cumulo delle agevolazioni*). — 1. Fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 5, comma 3, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi della produzione, nei limiti dei costi della produzione stessi ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esenzione»;

d) all'art. 9:

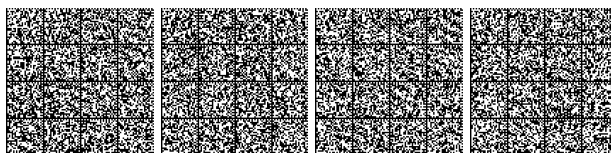
1) al comma 2, le parole: «dell'esercizio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ultimo esercizio costituente il biennio di cui all'art. 4, comma 1»;

2) al comma 5, le parole: «negli esercizi 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui all'art. 4, comma 1»;

e) all'art. 11:

1) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre dell'anno successivo al biennio di cui all'art. 4, comma 1»;

2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che, per effetto del cumulo delle agevolazioni, si eccedano i limiti di cui all'art. 6, comma 1».



Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2019

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
DI MAIO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TRIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019

Reg.ne Prev. n. 794.

19A04892

DECRETO 5 luglio 2019.

**Scioglimento della «Le Scuderie società cooperativa», in Carpineti e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO  
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex art. 2545-septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della mancata revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 17 giugno 2019, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Carlo Crapolicchio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Scuderie società cooperativa» con sede in Carpineti (RE), (codice fiscale 01498430352), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crapolicchio, nato a Roma (RM) il 29 ottobre 1956 (codice fiscale CRPCRL56R29H501M), domiciliato in Fiano Romano (RM), Piazza della Libertà, n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2019

*Il direttore generale:* CELI

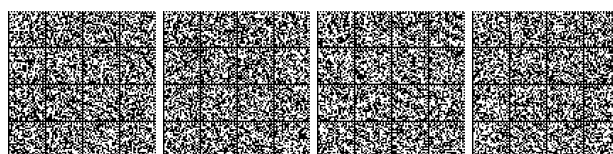
19A04889

DECRETO 11 luglio 2019.

**Liquidazione coatta amministrativa de «Le Crociate soc. coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545 septiesdecies codice civile nei confronti de «Le Crociate soc. coop.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 975.199,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.195.761,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 301.447,00;

Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«Le Crociate soc. coop.», con sede in Roma (codice fiscale n. 11203051005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954 (C.F. GGLGNN54S25H5L1J), e ivi domiciliato in via Conca d'Oro n. 287.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04888

DECRETO 11 luglio 2019.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Planet società cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

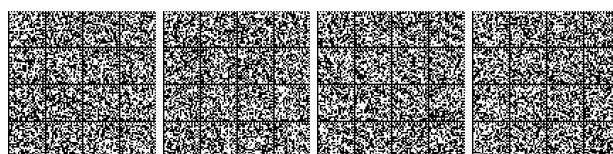
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Planet società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 27.847,00, si riscontra una massa debitoria di euro 102.215,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 390.211,00;



Considerato che in data 19 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 1° luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 1° luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Riccardo Pippa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Planet società cooperativa in liquidazione», con sede in San Bonifacio (VR), (codice fiscale n. 03310440239) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Pippa, (codice fiscale PPPR-CR81S18L781S) nato a Verona il 18 novembre 1981, ivi domiciliato in via Umbria, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2019

*Il Ministro:* DI MAIO

DECRETO 11 luglio 2019.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Global Services - società cooperativa Srl» in breve «Global Services Scrl», in Spinea e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Global Services - società cooperativa S.r.l.» in breve «Global Services S.c.r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 10.273,00, si riscontra una Massa debitoria di euro 80.520,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 105.233,00;

Considerato che in data 19 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 1° luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 1° luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Riccardo Pippa;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Global Services - società cooperativa S.r.l.» in breve «Global Services S.c.r.l.», con sede in Spinea (VE), (codice fiscale n. 02477920272) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Pippa, (codice fiscale PPPR-CR81S18L781S) nato a Verona il 18 novembre 1981, ivi domiciliato in via Santa Teresa, n. 51/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04891

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 luglio 2019.

**Rettifica della determina n. 917/2019 del 4 giugno 2019, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Nuwiq».** (Determina n. 1183/2019).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del de-

creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

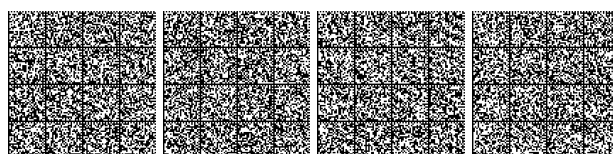
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;



Vista la determina recante «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2019, concernente la rinegoziazione del medicinale per uso umano «Nuwiq», nella titolarità della società Octapharma AB;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per errore materiale in ordine alle condizioni e modalità di impiego del suddetto medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Rettifica della determina n. 917/2019 del 4 giugno 2019*

È rettificata, nei termini che seguono, la determina «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2019, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano NUWIQ:

dopo l'art. 1 (classificazione ai fini della rimborsabilità) è inserito:

«Art. 2 (Condizioni e modalità di impiego). — Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004».

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

l' «Art. 2 (classificazione ai fini della fornitura)» è rinominato «Art. 3 (classificazione ai fini della fornitura)»;

l' «Art. 3 (disposizioni finali)» è rinominato «Art. 4 (disposizioni finali)».

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 luglio 2019

*Il direttore generale:* LI BASSI

19A04880

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina ESPL»

*Estratto determina n. 1182/2019 del 15 luglio 2019*

Medicinale: MESALAZINA ESPL.

Titolare A.I.C.: ESPL Regulatory Consulting Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, Irlanda.

Confezioni:

«1600 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046851010 (in base 10);

«1600 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046851022 (in base 10);

«1600 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046851034 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato.

Validità del prodotto integro: ventiquattro mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna condizione speciale di conservazione.

Composizione:

principio attivo: mesalazina;

eccipienti: magnesio stearato E470B, copolomero acido metacrilico metacrilato di metile (1:2), trietilcitrate, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), macrogol, cellulosa microcristallina, glicerolo monostearato (40-55), ipromellosa, amido di mais, polisorbato 80, potassio diidrogeno fosfato, silice colloidale anidra, amido di sodio glicolato (tipo A).

Produttori del principio attivo:

Cambrex Karlskoga AB Björkborns Industriområde Karlskoga SE-69185 - Svezia;

PharmaZell GmbH Rosenheimer Strasse 43 Raubling DE-83064 - Germania;

PharmaZell (Vizag) Private Limited Plot No.115, Ramky Pharma City (India) Ltd SEZ, Parawada India-531 021 Visakhapatnam Andhra Pradesh - India.

Produttore del prodotto finito:

produzione:

produttore prodotto finito: Haupt Pharma Wulfing GmbH Betheiner Landstrasse 18 D-31028 Gronau - Germania;

confezionamento primario e secondario: Haupt Pharma Wulfing GmbH Betheiner Landstrasse 18 D-31028 Gronau - Germania;

controllo lotti:

Haupt Pharma Wulfing GmbH Betheiner Landstrasse 18 D-31028 Gronau - Germania;

Eurofins Scientific AG Parkstrasse 10 Postfach 30 Schönenwerd (SO) CH-5012 - Svizzera;

rilascio lotti:

Haupt Pharma Wulfing GmbH Betheiner Landstrasse 18 D-31028 Gronau - Germania.

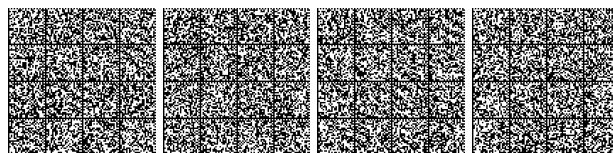
Indicazioni terapeutiche:

Colite ulcerosa.

Per il trattamento della malattia in fase attiva, di grado da lieve a moderato. Mantenimento della remissione.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).



*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mesalazina ESPL» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04882

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

**Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).**

ALLEGATO 1

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

| Anni<br>e mesi |              | Indici          | Variazioni percentuali rispetto<br>al corrispondente periodo |                           |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                |              |                 | dell'anno<br>precedente                                      | di due anni<br>precedenti |
|                |              | (Base 2015=100) |                                                              |                           |
| 2018           | Giugno       | 102,2           | 1,2                                                          | 2,3                       |
|                | Luglio       | 102,5           | 1,5                                                          | 2,5                       |
|                | Agosto       | 102,9           | 1,5                                                          | 2,7                       |
|                | Settembre    | 102,4           | 1,3                                                          | 2,4                       |
|                | Ottobre      | 102,4           | 1,5                                                          | 2,4                       |
|                | Novembre     | 102,2           | 1,4                                                          | 2,2                       |
|                | Dicembre     | 102,1           | 1,0                                                          | 1,8                       |
| 2018           | <i>Media</i> | <i>102,1</i>    |                                                              |                           |
| 2019           | Gennaio      | 102,2           | 0,7                                                          | 1,6                       |
|                | Febbraio     | 102,3           | 0,8                                                          | 1,3                       |
|                | Marzo        | 102,5           | 0,8                                                          | 1,5                       |
|                | Aprile       | 102,6           | 0,9                                                          | 1,3                       |
|                | Maggio       | 102,7           | 0,7                                                          | 1,6                       |
|                | Giugno       | 102,7           | 0,5                                                          | 1,7                       |

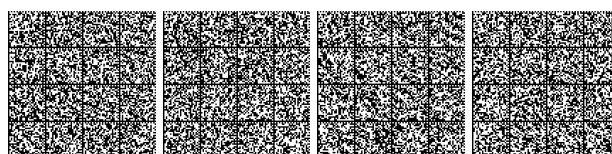
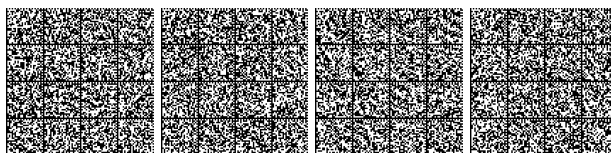


Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2019 in base giugno 1978=100.

| Anno        | Indici FOI base giugno 1978=100 | Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377) |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| giugno 1978 | 100,0                           |                                                                                                                                                    |
| giugno 1979 | 114,7                           |                                                                                                                                                    |
| giugno 1980 | 138,4                           |                                                                                                                                                    |
| giugno 1981 | 166,9                           |                                                                                                                                                    |
| giugno 1982 | 192,3                           |                                                                                                                                                    |
| giugno 1983 | 222,9                           |                                                                                                                                                    |
| giugno 1984 | 247,8                           |                                                                                                                                                    |
| giugno 1985 | 269,4                           | 142,4                                                                                                                                              |
| giugno 1986 | 286,3                           | 157,6                                                                                                                                              |
| giugno 1987 | 298,1                           | 168,2                                                                                                                                              |
| giugno 1988 | 312,7                           | 181,3                                                                                                                                              |
| giugno 1989 | 334,5                           | 201,0                                                                                                                                              |
| giugno 1990 | 353,2                           | 217,8                                                                                                                                              |
| giugno 1991 | 377,7                           | 239,8                                                                                                                                              |
| giugno 1992 | 398,4                           | 258,5                                                                                                                                              |
| giugno 1993 | 415,2                           | 273,5                                                                                                                                              |
| giugno 1994 | 430,7                           | 287,5                                                                                                                                              |
| giugno 1995 | 455,8                           | 310,1                                                                                                                                              |
| giugno 1996 | 473,7                           | 326,2                                                                                                                                              |
| giugno 1997 | 480,5                           | 332,3                                                                                                                                              |
| giugno 1998 | 489,2                           | 340,1                                                                                                                                              |
| giugno 1999 | 496,5                           | 346,6                                                                                                                                              |
| giugno 2000 | 509,6                           | 358,5                                                                                                                                              |
| giugno 2001 | 524,2                           | 371,5                                                                                                                                              |
| giugno 2002 | 536,0                           | 382,2                                                                                                                                              |
| giugno 2003 | 548,3                           | 393,3                                                                                                                                              |
| giugno 2004 | 560,6                           | 404,2                                                                                                                                              |
| giugno 2005 | 569,7                           | 412,5                                                                                                                                              |
| giugno 2006 | 581,5                           | 423,1                                                                                                                                              |
| giugno 2007 | 590,5                           | 431,3                                                                                                                                              |
| giugno 2008 | 612,8                           | 451,3                                                                                                                                              |
| giugno 2009 | 615,1                           | 453,3                                                                                                                                              |
| giugno 2010 | 623,3                           | 460,7                                                                                                                                              |
| giugno 2011 | 637,1                           | 473,1                                                                                                                                              |
| giugno 2012 | 657,0                           | 491,1                                                                                                                                              |
| giugno 2013 | 665,1                           | 498,4                                                                                                                                              |
| giugno 2014 | 667,0                           | 500,0                                                                                                                                              |
| giugno 2015 | 666,3                           | 499,5                                                                                                                                              |
| giugno 2016 | 664,4                           | 497,8                                                                                                                                              |
| giugno 2017 | 671,7                           | 504,4                                                                                                                                              |
| giugno 2018 | 679,7                           | 511,5                                                                                                                                              |
| giugno 2019 | 683,1                           | 514,6                                                                                                                                              |



## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 17 luglio 2019, con decorrenza della validità dal 1° agosto 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Sabrina Dallafor Matter, Console generale della Confederazione svizzera in Milano.

19A04893

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Sant'Arpino.

Il Comune di Sant'Arpino (CE) con deliberazione n. 17 del 27 maggio 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2019, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Giovanni Capuano, del prof. Raffaele Picaro e del dott. Mario Russo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

19A04883

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005328/XVJ/CE/C del 15 luglio 2019, l'esplosivo denominato «Trinitrotoluene» è classificato nella II categoria dell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0209 1.1D, assegnato con certificato n. 098/IPO - BW/2004, dall'Istituto dell'Industria Organica «IPO» (Polonia).

Per il citato esplosivo il sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.A.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.5446/03 del 9 marzo 2004, rilasciato dall'organismo notificato BAM (Germania).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto presso lo stabilimento Zakłady chemiczne «Nitro-Chem» S.A. ul. Wojska Polskiego 65 a 85-825 Bydgoszcz (Polonia).

Tale prodotto esplodente è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

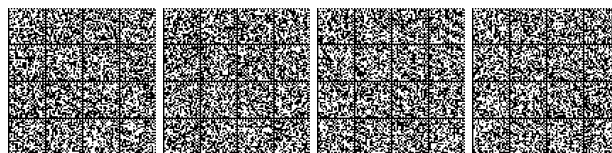
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

19A04884

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008577/XVJ(53) del 15 luglio 2019, su istanza del sig. Donatello Dinnella, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «SIMAD S.p.A.» con stabilimento sito in via Tiburtina Valeria Km 64, località Oricola (AQ), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie dell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico come accanto a ciascuno di essi indicato:

- cartuccia lacrimogena al CS Multicharge cal. 38 mm SMD003 - IV categoria;
- cartuccia lacrimogena al CS singolo stadio cal. 38 mm SMD004 - IV categoria;
- cartuccia lacrimogena al CS singolo stadio cal. 40 mm SMD005 - IV categoria;
- miscela innescante SMD001 - IV categoria;
- miscela lacrimogena al CS SMD002 - IV categoria;
- cartuccia in cal. 40 mm modello RB1 - V categoria gruppo A;



artificio a mano al CS a 7 stadi modello M7FOLCS Multicharge - IV categoria;

dispositivo di innesco FOL «FLY OF LEVER» - V categoria gruppo E.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente all'uso delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

**19A04885**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### **Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche**

Con decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2019 è stata determinata la composizione del consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito istituzionale al link [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

**19A04907**

### **Determinazione della composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.**

Con decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2019 è stata determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito istituzionale al link [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

**19A04908**

### **Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

Con decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2019 è stata determinata la composizione del consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito istituzionale al link [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

**19A04909**

### **Determinazione della composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

Con decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2019 è stata determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, così come modificato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito istituzionale al link [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

**19A04910**



## SEGRETERIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

### Comunicato di rettifica relativo alle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Con riferimento agli elenchi degli insigniti con decreto di concessione 27 dicembre 2018, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 105 del 7 maggio 2019, si evidenziano di seguito le modifiche apportate:

Elenco rettifiche:

#### Presidenza del Consiglio dei ministri

|    |                     |         |                |
|----|---------------------|---------|----------------|
| da | Artemi sig. Ardemio | Viterbo | 18 luglio 1947 |
| a  | Artemi sig. Ardelio | Viterbo | 18 luglio 1947 |

#### Presidenza del Consiglio dei ministri

|    |                             |         |                  |
|----|-----------------------------|---------|------------------|
| da | Ciaglia Capo 1^ Cl. Alfonso | Matera  | 30 dicembre 1971 |
| a  | Ciaglia Capo 1^ Cl. Alfonso | Maratea | 30 dicembre 1971 |

#### Presidenza del Consiglio dei ministri

|    |                        |         |               |
|----|------------------------|---------|---------------|
| da | Seghene sig. Antonio   | Sassari | 9 agosto 1963 |
| a  | Seghene sig. Antonello | Sassari | 9 agosto 1963 |

#### Presidenza del Consiglio dei ministri

|    |                       |           |                |
|----|-----------------------|-----------|----------------|
| da | Taccuso sig. Biandino | Gallarate | 15 luglio 1942 |
| a  | Taccuso sig. Blandino | Gallarate | 15 luglio 1942 |

#### Presidenza del Consiglio dei ministri

|    |                    |                       |                  |
|----|--------------------|-----------------------|------------------|
| da | Vilucchi sig. Enzo | Castiglion Fiorentino | 14 febbraio 1944 |
| a  | Vilucchi sig. Ezio | Castiglion Fiorentino | 14 febbraio 1944 |

#### Presidenza del Consiglio dei ministri

|    |                          |       |                   |
|----|--------------------------|-------|-------------------|
| da | Pompilio dott. Francesco | Trani | 26 settembre 1957 |
| a  | Pompilio sig. Francesco  | Trani | 26 settembre 1957 |

#### Ministero della difesa

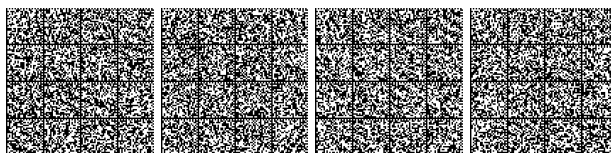
|    |                                          |         |                |
|----|------------------------------------------|---------|----------------|
| da | Siracusa Primo Av. Ca Sc. Igor Salvatore | Catania | 29 aprile 1977 |
| a  | Siracusa Primo Av. Ca Sc. Salvatore Igor | Catania | 29 aprile 1977 |

**19A04886**

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-177) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

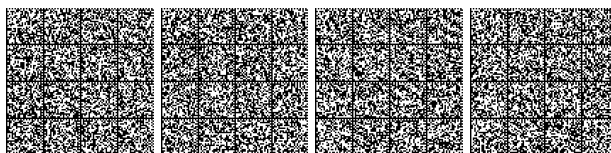
**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

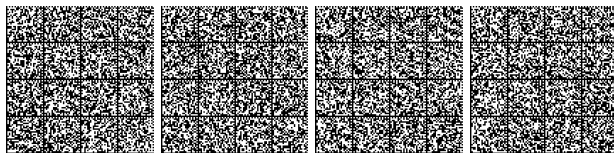
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

|                                                                                                                                                                                                                                      | CANONE DI ABBONAMENTO                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                      | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                          | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                                    | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*     | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                 | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

### PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo                                            | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € 18,00         |

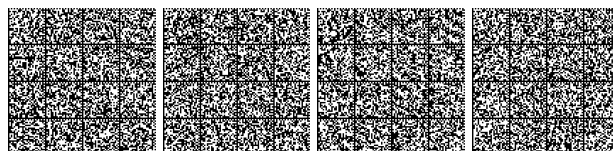
**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

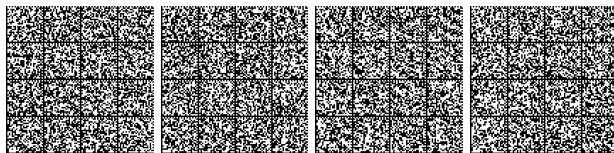
**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

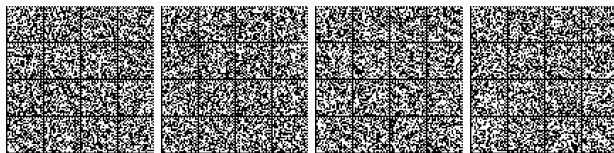
\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 0 7 3 0 \*

€ 1,00

